



# Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

**DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 129 DEL 05/12/2024**

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2025 .( DELIBERA DI GIUNTA N. 285 IN DATA 07 NOVEMBRE 2024)**

L'anno **2024** il giorno **5** del mese di **Dicembre** alle ore 16.30, nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria e pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
ABONANTE Giorgio Angelo	SI	Gentiluomo Francesco	SI
Arbuffi Maura	SI	Giustetto Giulia	SI
Arlenghi Massimo	SI	Gotta Maria Teresa	SI
Bazzoni Marco	SI	Locci Emanuele	NO
Benzi Roberto	NO	Lumiera Cinzia	NO
Bianchini Giuseppe	SI	Malagrino Diego	SI
Buzzi Alessandro	NO	Mazzoni Cristina	SI
Buzzi Langhi Davide	NO	Pellegrino Maurizio	NO
Castelli Ezio	SI	Priano Fabrizio	NO
Coloris Daniele	SI	Roggero Mattia	NO
Como Lodovico	NO	Rossa Maria Rita	SI
Cuttica di Revigliasco Gianfranco	NO	Santoro Santina	SI
Demarte Vincenzo	NO	Sciaudone Maurizio	NO
Di Saverio Adriano	NO	Sfienti Luigi	NO
Di Tullio Andrea	SI	Vanin Valerio	SI
Farahat Youness	SI	Venturino Alvaro	SI
Ferraris Luca	SI		

Presenti : 19 Assenti : 14

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Dr. Malagrino Diego nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Vice Segretario Generale Regg. Dott. ZACCONE Antonello Paolo ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 129 del 05/12/2024

Su proposta n. 231 del 11/11/2024

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2025 .( DELIBERA DI GIUNTA N. 285 IN DATA 07 NOVEMBRE 2024)

**IL CONSIGLIO COMUNALE**  
*ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale*

Il Presidente invita l'Assessore Perrone ad illustrare la proposta sopra indicata sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Entrano i Cons. Buzzi, Como (pres. 21)

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 285 in data 07/ 11 / 2024 con la quale viene proposto al Consiglio Comunale di deliberare in merito a quanto in oggetto;

**Premesso che:**

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*
- con deliberazione n. 34 del 30/03/2021 il Consiglio Comunale approvava il "Regolamento Comunale Per La Disciplina Del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria";
- con determinazione dirigenziale n. 1214 del 01/07/2021 è stata prevista la proroga all'entrata in vigore del "canone unico" dell'attività del concessionario per il periodo dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 2022 , con sopravvivenza della normativa regolante l'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e del canone patrimoniale ricognitorio per l'attività accertativa relativa agli anni antecedenti l'applicazione del nuovo canone;
- con delibere del Consiglio Comunale n. 134 del 21/12/2021, n. 11 del 17/02/2022 e n. 29 del 31/03/2022 sono state approvate le modifiche al Regolamento sul Canone unico in quanto con l'applicazione del regolamento sul nuovo canone sono emerse discordanze su alcune tipologie di occupazioni per cui si è ritenuto apportare modifiche e/o precisazioni per rendere più agevole l'interpretazione sull'applicazione

del canone da parte del Concessionario ai contribuenti;

- Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

- **Richiamato** l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

**Richiamata** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

**Ritenuto** quindi, di confermare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e mercatale già in vigore per l'anno 2024, determinate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 26/04/2022 come dettagliate nel prospetto allegato( allegato 1) alla predetta deliberazione;

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

**Ritenuto**, altresì, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

**Richiamato** il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 42 e agli artt. 178 - 181;

Visto lo Statuto comunale vigente con particolare riferimento all'art. 45;

**richiamato**, altresì, il Regolamento di Contabilità agli tt. 26 - 30;

**Acquisito** il parere reso dall'Organismo di Revisione Economico Finanziaria con Verbale n. 25 del 14/11/2024;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i pareri di seguito espressi:

- *parere favorevole* in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dalla Dirigente Dott. ssa Lorenza Barbara Monocchio, responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Programmazione , bilancio e Comunicazione;

- *parere favorevole* in ordine alla regolarità contabile reso dalla Dirigente Dott. ssa Lorenza Barbara Monocchio, responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Programmazione , bilancio e Comunicazione

Con voti unanimi favorevoli (21 su 21) (Abonante, Arbuffi, Arlenghi, Bazzoni, Bianchini, Buzzi, Castelli, Coloris, Como, Di Tullio, Farahat, Ferraris, Gentiluomo, Giustetto, Gotta, Malagrino, Mazzoni, Rossa, Santoro, Vanin, Venturino), resi mediante votazione elettronica

## **DELIBERA**

### **per le motivazioni sopra riportate**

1. Confermare, per l'anno 2025, le stesse tariffe e coefficienti del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e mercatale approvate nell'anno 2024, come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
2. Dare altresì atto che i termini per il versamento del "Canone Unico" e Canone Unico Mercati" sono disciplinati nei relativi Regolamenti e relative modifiche ed integrazioni intervenute;
3. Dare infine atto, che la presente deliberazione non verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come stabilito dallo stesso ministero con nota dell'11 gennaio 2018, trattandosi di entrata patrimoniale e non tributaria;
4. Pubblicare a cura del Settore competente , il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
MALAGRINO DIEGO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE REGG.  
ZACCONE ANTONELLO PAOLO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Zaccone Antonello Paolo in data 13/12/2024  
Diego Malagrino in data 16/12/2024